



PALAZZO
ROVERELLA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO NEGOZIANTI -PALAZZO ROVERELLA

Premessa:

- a) *L'Associazione Casino dei Negozianti, è stata fondata nell'anno 1861 e successivamente eletta con Decreto Regio del 02/05/1935, in Ente Morale, modificando il nome in "Circolo dei Negozianti";*
- b) *l'Associazione ha sede presso Palazzo Roverella, generosamente donato ai Soci del Circolo dal Compianto Cavaliere Federico Zamorani, con legato del 1932;*
- c) *l'Associazione assume oggi, onde valorizzare la storica sede, la denominazione di "Associazione Circolo Negozianti-Palazzo Roverella", associazione no profit, che opera senza scopi di lucro;*
- d) *l'Associazione assume come logo lo stemma dei Roverella: nel I° d'oro, alla mezz'aquila bicipite di nero, coronata del campo e movente dalla partizione; nel II° d'azzurro, alla rovere sradicata di verde, con la scritta nella parte superiore Palazzo Roverella.*

ART.1

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione "Circolo Negozianti - Palazzo Roverella" in Ferrara ha gli scopi:

- 1) di offrire ai propri Soci, nelle sale di Palazzo Roverella, occasioni di incontro tra gli stessi Soci, i loro familiari e gli eventuali ospiti, relazioni di carattere sociale, culturale ed imprenditoriale;
- 2) rendere disponibile Palazzo Roverella per ospitare nelle proprie sale, manifestazioni ed iniziative di interesse dei Soci, della comunità e delle istituzioni ferraresi;
- 3) di organizzare ed esercitare attività di beneficenza in virtù della costante ed immutabile tradizione del Circolo, devolvendo ad Enti Benefici, il ricavato di iniziative organizzate a tali fini;
- 4) di offrire ai propri Soci attività ricreative e sportive, tra le quali anche quelle inerenti la promozione e la didattica dei giochi della mente.

Le varie attività ed iniziative ai precedenti commi, dovranno essere esercitate escludendo ogni scopo di lucro.

ART.2
IL PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è così composto:

- da beni mobili ed immobili pervenuti al Circolo a qualsiasi titolo;
- da contributi straordinari dei propri Soci;
- da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.

Il patrimonio sociale è di proprietà dell'Associazione.

ART.3
DEI SOCI

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di Soci:
Effettivi, Onorari e Benemeriti.

ART.4

Per essere ammesso a far parte dell'associazione, in qualità di Socio Effettivo, occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

ART.5

Il Consiglio Direttivo valuterà l'ammissibilità dell'aspirante Socio.

ART.6

Qualora il Consiglio Direttivo, ritenga ammissibile la domanda dell'aspirante Socio, essa viene esposta nella bacheca del Circolo.

I Soci avranno 15 giorni di tempo per comunicare eventuali motivi ostativi alla sua accettazione.

Decorso tale termine, il Consiglio Direttivo, nel caso di assenza di controindicazioni, ne prenderà atto ed ammetterà l'aspirante Socio.

Nel caso di controindicazioni, riesaminerà l'ammissibilità alla luce delle stesse e deciderà per l'ammissione o meno dell'aspirante.

ART.7

Le persone non ammesse a Socio da parte del Consiglio Direttivo, potranno inoltrare una nuova domanda di iscrizione solo decorso un anno dalla precedente richiesta.

ART.8

Il nuovo Socio sottoscriverà la seguente dichiarazione:

“ Io sottoscritto dichiaro di far parte dell'Associazione Circolo Negozianti - Palazzo Roverella e mi obbligo ad adempiere puntualmente le prescrizioni dello Statuto Sociale e dei regolamenti a me pienamente noti” .

Con la sottoscrizione degli obblighi di cui al presente articolo, il Socio si impegna ad adempiere ed osservare anche le disposizioni emanate di volta in volta dal Consiglio Direttivo e contrae l'obbligo di rimanere Socio almeno per un biennio, oltre i mesi nei quali è avvenuta l'ammissione.

ART.9

I Soci Effettivi dovranno corrispondere una quota semestrale individuale anticipata, fissata dall'Assemblea dei Soci.

ART.10

I diritti dei Soci sono personali ed intrasmissibili.

Tutti i Soci effettivi, benemeriti ed onorari, hanno il diritto di intervenire alle assemblee, di votare e di far parte del Consiglio Direttivo.

ART.11

E' facoltà di ogni Socio condurre nelle sale del Circolo persone di sua fiducia per la visita dei locali, per le quali assume responsabilità.

I componenti del nucleo familiare del Socio, con lo stesso conviventi, possono frequentare non abitualmente il Circolo ed utilizzarne i servizi.

Il Socio potrà condurre ospiti al Circolo nelle serate di intrattenimento ad eccezione di quelle "sociali".

Potrà, altresì, condurre ospiti al ristorante.

Qualora uno o più componenti del nucleo familiare frequentino abitualmente il Circolo, essi dovranno proporre la loro iscrizione quali soci effettivi secondo le modalità previste dal regolamento.

Qualora ciò non avvenisse, i Consiglieri sono tenuti a sottoporre la questione al Consiglio Direttivo. In ogni caso viene demandato al regolamento la fissazione dei criteri per definire l'abitudine delle presenze.

ART.12

DEI SOCI BENEMERITI ED ONORARI

Sono Soci Benemeriti coloro che hanno mantenuto per 50 anni l'iscrizione al Circolo.

Essi verranno menzionati in un Albo speciale, visionabile da tutti i Soci, con l'attribuzione di una attestazione di fedeltà in occasione della riunione assembleare.

I Soci Benemeriti, fanno comunque fronte agli adempimenti sociali.

L'Assemblea dei Soci può conferire il titolo di Socio Onorario del Circolo a personalità che si siano distinte nelle loro attività culturali, sociali e imprenditoriali.

Il Socio Onorario è dispensato dal pagamento delle quote sociali.

ART.13
DELL'USCITA DEI SOCI

Si perde la qualità di Socio e dei diritti inerenti :

- a) per morte;
- b) per dimissioni;
- c) per espulsione.

In ogni caso è riservato all'Associazione il diritto di ripetere, dal Socio e dai suoi eredi, la tasse del semestre in corso e tutte quelle somme di cui il Socio risultasse debitore verso di essa.

Il coniuge del defunto potrà, entro due anni, chiedere di essere ammesso a far parte dell'Associazione, in qualità di Socio effettivo.

In tal caso, dovrà presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Le domande di ammissione di che trattasi, seguiranno poi la normale procedura di cui all'art. 4 e seguenti dello Statuto Sociale.

I soci effettivi subentrati al coniuge defunto, dovranno corrispondere la quota mensile vigente fissata dall'Assemblea dei Soci.

Il Socio che intende dimettersi, deve darne comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, il quale, nella prima riunione utile, esamina la stessa.

Qualora le dimissioni vengano accolte:

- a) il Socio non potrà frequentare il Circolo dalla data di comunicazione dell'avvenuta accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio Direttivo;
- b) il Socio deve comunque onorare il pagamento delle quote del semestre nel quale vengono presentate le dimissioni, e gli eventuali arretrati maturati.

ART.14

Potrà essere espulso il Socio :

- a) che si renda moroso nel pagamento delle quote per un semestre o di somme dovute, comunque, all'Associazione, e che, invitato con lettera raccomandata, non vi provveda entro un mese;
- b) che abbia subito condanna definitiva, che comporti la sanzione accessoria dell'interdizione legale;
- c) che sia ritenuto indegno di appartenere all'Associazione per la sua condotta riprovevole.

Il Consiglio Direttivo può adottare provvedimenti di sospensione temporanea della frequenza del Circolo nei confronti di quei Soci che non si

rendono responsabili di comportamenti non consoni ai dettami del regolamento.

Nei casi di cui alla lettera a) decide il Consiglio Direttivo; in quelli in cui alle lettere b) e c) il Consiglio Direttivo può infliggere la sospensione, convocando, entro breve termine, l'Assemblea Generale dei Soci, per gli opportuni provvedimenti.

I Soci espulsi per i casi b) e c) non potranno più essere ammessi a Soci del Circolo.

Le deliberazioni di cui sopra dovranno essere rese pubbliche mediante affissione nelle sale sociali.

ART.15

DEI FORESTIERI

Ogni Socio può presentare al Circolo, sotto la propria responsabilità, e dopo aver ricevuto un biglietto d'invito dal Presidente, una persona interessata alla vita del Circolo.

Sarà cura del Socio di presentare le persone stesse all'entrata nelle sale, al Presidente, o, in sua assenza, ad un membro del Consiglio Direttivo.

Le persone presentate potranno frequentare il Circolo per 30 giorni.

Entro tale scadenza dovranno comunicare se è loro intenzione proporre domanda di iscrizione al Circolo.

ART.16

RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione Circolo Negozianti-Palazzo Roverella è rappresentata ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e otto Consiglieri.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice Presidente, un Segretario, un Contabile ed un Economo.

Tutte le cariche sociali non sono retribuite.

ART.17

I rappresentanti dell'Associazione durano in carica un triennio con scadenza 30 settembre e sono rieleggibili.

Il Presidente può essere eletto solo per due trienni consecutivi.

Fino alla loro sostituzione, rimangono in carica esclusivamente per l'ordinaria amministrazione.

Nell'Assemblea generale straordinaria del mese di ottobre, verranno indette le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, con le norme prescritte all'art. 38.

Le persone elette a far parte del Consiglio Direttivo, dovranno dichiarare per lettera, indirizzata al Presidente della commissione elettorale, entro 15 giorni

da quello della ricevuta comunicazione di nomina, se intendono o meno accettare l'incarico.

In caso di non accettazione da parte di qualcuno degli eletti, si provvederà alla sostituzione con il primo candidato della lista dei supplenti. In caso di parità di voti, subentra il Socio più anziano.

ART.18

Il Consiglio Direttivo, per gli oggetti di sua competenza, delibera in adunanze particolari, sotto la presidenza del Presidente o del Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo non può validamente deliberare se alle adunanze non interverranno almeno cinque dei soci componenti; in caso di parità di voti, decide il Presidente o chi ne fa le veci, ed il Segretario ne darà atto nel processo verbale.

ART.19

E' affidata al Consiglio Direttivo l'amministrazione del patrimonio Sociale.

Esso ha pure la cura di far eseguire le deliberazioni prese nelle Assemblee Generali dei Soci, proporre i rendiconti economico-finanziari preventivi e consuntivi, attendere a tutto quanto si riferisce al regolare andamento dell'Associazione.

L'erogazione di somme non afferenti al bilancio dell'esercizio, dovrà ottenere l'approvazione dell'Assemblea.

ART.20

Spetta al Consiglio Direttivo l'adozione di regolamenti interni.

Per qualunque dubbio o questione possa sorgere circa l'interpretazione dei Regolamenti o per i casi in essi non previsti, è competente il Consiglio Direttivo.

ART.21

Il Consiglio Direttivo autorizza il Presidente ad ammonire i Soci che fossero causa di disordini o di infrazioni al Regolamento in vigore.

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può applicare, secondo i casi, il richiamo o la censura.

ART.22

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Nella prima Assemblea Generale, successiva alle elezioni per il rinnovo degli organi consiliari, verrà nominato il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti.

Esso sarà composto da 3 Soci effettivi e " supplenti.

Tale elezione potrà avvenire a scrutinio segreto.

Il Collegio dei Revisori nomina al proprio interno il Presidente.

In caso di mancanza di un revisore effettivo, subentra il primo dei supplenti. Il Collegio dei Revisori, in ogni caso, dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

Compito del Collegio dei Revisori dei Conti è di eseguire, nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, controlli sulla gestione contabile e riferire sulla stessa in occasione dell'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo.

Avrà, inoltre, il diritto di partecipare alle adunanze della rappresentanza, in occasione della discussione ed approvazione del rendiconto.

ART.23

Il Consiglio Direttivo che cessa dovrà fare a quello che subentra la consegna di tutto il patrimonio, con la scorta di apposito inventario regolarmente redatto, nel quale avrà cura di indicare le variazioni avvenute nel corso della sua gestione.

ART.24

Se nel corso dell'anno venisse a mancare, per qualsiasi titolo, un membro del Consiglio Direttivo, esso verrà sostituito con il primo candidato della lista dei supplenti.

ATTRIBUZIONI SPECIALI DEI DIVERSI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.25

IL PRESIDENTE

Il Presidente è il responsabile dell'Associazione e ne ha la rappresentanza anche davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.

Egli cura l'osservanza dei regolamenti, l'economia e l'ordine dell'Associazione.

Convoca e presiede le Assemblee Generali e le riunioni del Consiglio Direttivo.

Firma gli atti ed i documenti sociali.

Nei limiti assegnati al Consiglio Direttivo, il Presidente può, in casi di evidente urgenza, disporre i provvedimenti necessari, con l'obbligo di darne comunicazione allo stesso Consiglio Direttivo, nella prima riunione, che dovrà aver luogo nel termine di tre giorni.

In caso di dimissioni del Presidente, decade l'intero Consiglio Direttivo.

ART.26

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presedente subentra in tutte le facoltà ed in tutti gli obblighi del Presidente nel caso di sua assenza o impedimento.

In caso di dimissioni del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo attribuisce le funzioni ad un nuovo Consigliere, che rimane in carica fino al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

ART.27

IL SEGRETARIO

Il Segretario è incaricato di redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Egli redige altresì e firma tutti gli atti del Consiglio Direttivo.

E' pure incaricato di registrare i protocollo e custodire nell'archivio tutti gli atti, i documenti, le carte ed i libri dell'Assemblea.

Non potrà, senza autorizzazione scritta dal Presidente, consegnare o comunicare ad alcuno, gli atti ed i documenti sociali, e di ogni atto o documento dovrà ritirare ricevuta.

ART. 28

IL CONTABILE

Il Contabile è responsabile della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione; deve redigere, per entrambe, una relazione distinta.

Provvede alla liquidazione delle spese.

Ha l'obbligo di depositare presso la banca designata dal Consiglio Direttivo i titoli, le disponibilità di cassa od altri valori di proprietà sociale.

Il prelevamento di valori (somme, titoli o quant'altro) potrà essere effettuato mediante atto con firme disgiunte dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Contabile, secondo quanto disposto con delibera consiliare.

Inoltre dovrà tenere un rendiconto mensile da presentare al Consiglio Direttivo e, a richiesta, a ciascun membro del Consiglio stesso.

ART.29

Il Segretario ed il Contabile possono essere coadiuvati da un collaboratore esterno.

ART. 30

L'ECONOMO

L'Economo ha la custodia di tutti i beni dell'Associazione, aggiorna l'inventario di consegna, nel quale dovrà annotare tempestivamente ogni variazione.

In conformità con il preventivo e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, l'Economo provvederà agli acquisti autorizzati e sorveglierà sull'esecuzione di ogni lavoro straordinario ed ordinario.

L'Economo deve relazionare al Consiglio Direttivo ogni suo operato e deve, per la liquidazione delle spese, fornire al Contabile tutti i chiarimenti e le documentazioni richiestegli.

ART.31

I Consiglieri sono tenuti a promuovere il manifesto dell'ordine e del decoro dei locali dell'Associazione e dell'esatta osservanza dello Statuto, dei regolamenti e di ogni altra disposizione emanata dal Consiglio.

Sarà inoltre loro cura:

- a) accogliere ed introdurre nei locali del Circolo quelle persone che, senza essere soci, vi sono ammesse ai sensi dell'articolo 11;
- b) sorvegliare affinché il personale di servizio adempia puntualmente i propri doveri.

ART.32

In caso di gravi inconvenienti, i Consiglieri possono prendere quei provvedimenti che l'urgenza richiede, dandone immediatamente avviso, per iscritto, al Presidente.

ART.33

Eventuali funzioni aggiuntive attribuite ai Consiglieri o a Soci, vengono decise e svolte secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Tali disposizioni vengono affisse nella bacheca del Circolo.

ART. 34

Nelle sale di lettura sono a disposizione dei Soci giornali ed altre pubblicazioni, secondo la scelta che ne farà il Consiglio Direttivo.

E' vietato asportare, anche temporaneamente, giornali ed altre stampe dalle sale sociali.

ART.35

I ricevimenti straordinari per le conferenze, le accademie e per gli altri scopi di cui all'art.1, vengono deliberati e disciplinati dal Consiglio Direttivo.

ART. 36

I Soci intervengono ai ricevimenti riservati ai Soci come da programma loro inviato, senza bisogno di speciale invito.

Per gli estranei e le persone indicate nel seguente articolo 37, occorre una lettera di invito del Presidente.

A questo fine i Soci dovranno far conoscere al Presidente, almeno un giorno prima di ogni trattenimento straordinario, i nomi delle persone per le quali desiderano l'invito.

ART. 37

E' facoltà del Consiglio Direttivo invitare ai trattenimenti le principali autorità della città, nonché quelle persone il cui intervento sia giudicato opportuno.

DELL'ASSEMBLEA GENERALE

ART.38

L'Assemblea Generale dei Soci delibera sugli oggetti di sua competenza.

Essa è convocata, in via ordinaria, nel mese di aprile per la discussione del rendiconto economico-finanziario consuntivo, e, nel mese di novembre per il rendiconto di previsione.

E' convocata, in via straordinaria, per iniziativa del Consiglio Direttivo o su domanda di almeno 1/6 dei Soci.

E' convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo, ed in via straordinaria nel mese di ottobre dell'anno in scadenza dello stesso, al fine di indire nuove elezioni.

ART.39

Per le Assemblee generali i Soci sono invitati almeno 10 giorni prima, con lettera indicante gli oggetti che si debbono trattare.

Per le straordinarie, basterà che l'avviso sia diramato almeno 5 giorni prima.

L'indicazione degli oggetti da trattare rimarrà affissa per i 10 giorni precedenti l'adunanza, nelle sale dell'Associazione.

ART.40

L'Assemblea sarà valida in prima convocazione qualora il numero degli intervenuti non sia inferiore ad 1/6 dei Soci, salvo si tratti di modifiche al presente Statuto, o salvo i casi contemplati nell'art.12, per cui occorrerà la presenza di 1/3 dei Soci.

In seconda convocazione, da non tenersi nello stesso giorno, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART.41

I Soci debbono intervenire alla Assemblee personalmente.

Ogni Socio è portatore di un solo voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza di voti dagli intervenuti e diventano obbligatorie per l'Associazione appena avvenuta la votazione.

La votazione viene fatta per alzata di mano o per appello nominale, a volontà del Presidente o, su richiesta, di 10 Soci presenti.

Per ciò che concerne questioni che abbiano attinenza alle persone, la votazione è segreta.

Il Presidente potrà autorizzare la votazione segreta anche per oggetti che non abbiano carattere personale, su domanda di almeno 15 Soci presenti alla adunanza.

Due scrutatori, nominati dal Presidente per controllo della votazione, apporranno la loro firma al relativo verbale.

ART. 42

Le nomine dei membri del Consiglio Direttivo si faranno secondo le norme previste nell'apposito Regolamento Elettorale, approvato dall'Assemblea dei Soci.

ART. 43

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione in favore di amministratori, Soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso è statuito l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento degli scopi sociali.

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

ART. 44

Qualora, per speciali circostanze, si credesse di addivenire allo scioglimento dell'Associazione, sarà convocata una apposita Assemblea Generale, nella quale si tratterà unicamente di tale oggetto; per deliberare lo scioglimento occorrerà nell'Assemblea di primo invito, la presenza di 2/3 dei Soci ed il voto favorevole di 4/5 degli intervenuti.

Se in tale adunanza non si raggiungesse il numero prescritto, se ne indirà una seconda in un altro giorno, la cui deliberazione sarà valida quando raccolga i 4/5 dei voti degli intervenuti, qualunque ne sia il numero.

Tali prescrizioni saranno preventivamente comunicate ai Soci nella lettera di invito, spedita a mezzo raccomandata, con l'avvertimento che le relative deliberazioni saranno vincolanti per gli assenti.

Deliberato lo scioglimento, si procederà subito alla nomina di 5 Soci, i quali, con il Consiglio Direttivo costituiranno la Commissione Liquidatrice.

ART.45

La Commissione Liquidatrice, entro sei mesi dalla nomina, dovrà adempiere l'incarico ricevuto, dopo di che il Consiglio Direttivo dovrà immediatamente coloro che erano Soci effettivi al tempo dello scioglimento, i quali delibereranno sul modo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di

controllo di cui l'art. 3 comma 190 della legge 2312/1966, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ASSOCIAZIONE CIRCOLO NEGOZIANI - PALAZZO ROVERELLA
Il Presidente
Giovanni Piepoli

Ferrara,